

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CASCINA SAN VINCENZO

Art. 1

E' costituita l' "Associazione Cascina S. Vincenzo", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione non persegue finalità di lucro ai sensi dell'art.8 DLgs 3/07/2017 n. 117 e succ. modificazioni, opera direttamente riservandosi forme di collaborazione con enti ed associazioni omologhe.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del DLgs 3/07/2017 n. 117 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (ETS) che viene inserita come tale o sotto forma di acronimo, in ogni comunicazione, manifestazione esterna e segno distintivo della medesima.

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è in Via S. Vincenzo, 5 20863 Concorezzo (Italia). L'Associazione può istituire altri uffici in Italia e/o all'estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 4

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione si propone l'obiettivo di intervenire in modo puntuale e

concreto a sostegno delle persone svantaggiate, dei soggetti "diversamente abili" e le loro famiglie, in particolare ma non in forma esclusiva dei soggetti affetti da sindrome autistica.

Ciò viene realizzato tramite progetti, iniziative specifiche ed erogazione di servizi che permettano di affrontare i problemi legati alla mancanza di luoghi e persone in grado di fornire loro risposte, ad un ambiente sociale difficile e raramente accogliente rispetto tale tipo di disabilità e alle conseguenze sulla qualità sociale della vita del nucleo familiare promuovendo la costituzione di una rete locale di supporto.

Tale scopo si attua tramite lo svolgimento in forma diretta o in collaborazione con associazioni, comitati, cooperative o altre istituzioni senza scopo di lucro uniti da concordanza di finalità nel rispetto della reciproca indipendenza.

Art. 5

Ai sensi dell'Art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 "Codice del Terzo Settore" sono individuate le seguenti Attività di Interesse Generale:

- a) interventi e servizi sociali
- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
- q) alloggio sociale (decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A titolo esemplificativo e non esclusivo, per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di sviluppare le seguenti attività:

- operare in modo da sostenere e dare assistenza a persone bisognose e svantaggiate direttamente, e supportando, promuovendo e capacitando la rete formale ed informale che le circondano;
- costruire esperienze di vicinanza solidale affettivamente significative all'interno della struttura anche tramite esperienze di vita comunitaria e in diversi contesti della società locale;
- selezionare, capacitare ed orientare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente e gratuitamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;
- raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc.

L'Associazione non può svolgere attività per finalità diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale precedentemente riportate, dandone conto annualmente nel bilancio sociale e/o di esercizio.

Per raggiungere il suo scopo l'Associazione potrà sviluppare attività di raccolta fondi, acquisire o vendere immobili e conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie anche istituendo un prestito sociale tra i soci.

PATRIMONIO

Art. 6

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Il patrimonio della Associazione è destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 4.

Il patrimonio indisponibile a garanzia ammonta ad euro 52.000,00 come da delibera dell'assemblea degli associati di cui a verbale in data 27 aprile 2022 n. 2860/2101 di rep. dott.ssa Margherita Mussi.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da contributi corrisposti da Amministrazioni e Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento di attività aventi finalità di cui all'art. 5;
- d) da altre entrate che concorrano ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:

- fondi e contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- svolgimento marginale di eventuali attività connesse in conformità delle previsioni legislative vigenti.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

Art. 7

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Sociale e il Bilancio di Esercizio relativi all'anno precedente redatti secondo le linee guida disposte per legge ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il termine del mese di Aprile.

Il Consiglio Direttivo, nella relazione ai bilanci, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte in forza di quanto previsto all'art. 5.

Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria.

SOCI

Art. 8

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Prevvia richiesta, i soci avranno la possibilità di utilizzare eventuali locali e

strutture sociali secondo il regolamento emesso dal Consiglio e senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'associazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o mancata aderenza alle finalità associative; la morosità e la non aderenza alle finalità verranno sancite dall'Assemblea dei soci.

Art. 9

Per entrare a far parte dell'Associazione in qualità di Socio è necessario rivolgere una istanza scritta al Consiglio Direttivo. Tale domanda dovrà essere presentata da un membro del Consiglio Direttivo e deve essere accettata dal Consiglio con votazione favorevole a scrutinio segreto di almeno due terzi dei suoi membri presenti.

Art. 10

Ogni Socio è tenuto a versare annualmente entro il 30 aprile la quota sociale approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 11

I Soci aderiscono alle linee ispiratrici ed operative dell'Associazione e si impegnano a promuoverne con i mezzi più idonei le finalità per il soste-

gno culturale e finanziario delle iniziative. E' diritto del socio accedere ai documenti dell'associazione dietro richiesta motivata al Presidente .

Art. 12

Il Socio che desiderasse recedere dall'Associazione, ne darà comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione. Le dimissioni avranno effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo le avrà accettate senza oneri per il socio.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno due terzi dei membri, potrà deliberare la sospensione di un Socio dall'Associazione con effetto immediato con l'obbligo di darne specifica motivazione all'interessato e riferirne alla prima Assemblea utile che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

In caso di esclusione è garantito al socio il diritto di contraddittorio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) IL PRESIDENTE
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- d) L'ORGANO di CONTROLLO

Gli incarichi negli organi sociali hanno la durata di tre anni.

Nessun compenso è dovuto agli organi sociali per l'esercizio delle proprie funzioni.

a) L'Assemblea dei Soci

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per gli altri poteri attribuiti all'assemblea.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 16

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione. Potrà inoltre essere ancora convocata dal Consiglio Direttivo su propria decisione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera sui bilanci sociale e di esercizio consuntivi sull'attività svolta nel decorso anno solare e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo, sulle direttive generali in relazione alla futura attività sociale, su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto e provvede inoltre al rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 17

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei Soci (metà più uno).

Qualora la maggioranza non dovesse essere raggiunta in I° convocazione, le Assemblee sono validamente costituite in II° convocazione con la presenza di un qualsiasi numero di Soci.

Art. 18

La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta a mezzo comunicazione scritta e/o elettronica inviata agli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per la I° convocazione.

Nella lettera di convocazione diretta a ciascun socio ed indirizzata all'indirizzo da lui comunicato e trascritto sul registro dei soci, dovranno essere specificati luogo, giorno, ora ed ordine del giorno.

L'Assemblea può anche essere convocata al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 19

L'Assemblea, regolarmente costituita, nomina un Presidente per la sua conduzione e un Segretario la verbalizzazione dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità dell'Assemblea ed in genere il diritto di intervento. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice (metà + 1) dei presenti salvo quelle adottate nelle Assemblee Straordinarie e relative alle modifiche dello Statuto o dell'Atto Costitutivo che dovranno essere adottate con la maggioranza di 2/3 degli associati presenti.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Per favorire la partecipazione dei soci, è ammessa la modalità di partecipazione "in remoto" utilizzando le migliori tecnologie disponibili e garantendo la loro identificazione.

b) Il Presidente

Art. 20

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha potere di firma libera disgiunta per l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno e il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno.

Il Presidente partecipa con diritto di voto al Consiglio Direttivo a garanzia del rispetto degli indirizzi politici e delle delibere stabilite dalle Assemblee dei Soci.

Al Presidente competeranno inoltre gli eventuali altri poteri che l'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno conferirgli.

c) Il Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione secondo le linee stabilite dall'Assemblea.

E' formato da un numero compreso tra quattro e sei membri, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione tramite il primo dei non eletti comunicandolo alla prima Assemblea utile.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione o

su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Si riunisce almeno tre volte l'anno e sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza da un Consigliere nominato dal Consiglio medesimo, coadiuvato da un Segretario con la funzione di verbalizzare la seduta.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Più in particolare:

- a) Elabora le linee strategiche dell'Associazione, cura l'attuazione delle delibere assembleari, stabilendo le linee programmatiche ed operative conseguenti e rispondendone all'assemblea dei Soci;
- b) Prepara e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci i bilanci sociale e di esercizio consuntivo e preventivo;
- c) stabilisce le linee organizzative dell'Associazione conferendo i relativi incarichi;
- d) individua ed autorizza l'esercizio di attività diverse sempre che queste ultime siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di carattere generale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- e) compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- f) propone all'Assemblea la quota sociale annuale;

- g) determina il preventivo delle spese necessarie per l'attuazione del programma sociale annuale, e provvede alla redazione e presentazione del bilancio all'Assemblea;
- h) delibera sull'ammissione e sospensione dei Soci ai sensi del presente Statuto;
- i) presenta all'Assemblea Generale dei Soci la relazione annuale sulle proprie attività;
- j) esercita il controllo su tutti i settori dell'Associazione nei tempi e con i mezzi o strutture che riterrà opportuno determinare;
- k) può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente dell'Associazione.

Art. 24

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore dell'Associazione che decade al termine del mandato del Consiglio che lo ha nominato e al quale conferisce la delega dei poteri di ordinaria amministrazione. Il Direttore partecipa di diritto con funzione consultiva al Consiglio Direttivo.

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività della Associazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ne fissa le attribuzioni e i poteri per la conduzione delle attività dell'Associazione e di ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi in coerenza con le deliberazioni assunte.

Al Direttore oltre al rimborso delle spese può essere corrisposto un onora-

rio annualmente fissato dal Consiglio Direttivo.

d) Organo di Controllo

Art. 26

L'associazione è dotata di un Organo di Controllo monocratico o collegiale di 3 membri in base alla determinazione dell'Assemblea dei Soci. L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica 3 anni.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27

L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile e, in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 28

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere al Presidente e ai Consiglieri notizie sull'andamento delle attività dell'associazione in generale o di singole operazioni o iniziative. L'Organo di Controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo cui può partecipare senza diritto di voto.

AMICI DELL'ASSOCIAZIONE, COMITATI e VOLONTARI

Art. 29

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di riconoscere il contributo dato alle attività associative dai partecipanti e da chi ha contribuito al migliore perseguimento dei propri scopi. In tale senso il Consiglio può conferire il riconoscimento di "Amico dell'Associazione" a chi ritenga meritevole in tal senso. Gli amici dell'associazione vengono informati delle attività associative in funzione del ruolo consultivo e hanno, tramite un loro rappresentante, funzione consultiva nella definizione delle attività della associazione stessa.

Art. 30

L'Associazione può essere affiancata nella propria attività dalla presenza di professionisti volontari specializzati in differenti settori eventualmente radunati in uno o più Comitati Consultivi, composti, ciascuno da tre a cinque membri esperti nelle specifiche attività o materie di cui agli scopi dell'Associazione

Il Presidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Ai Comitati consultivi vengono di norma sottoposti per il parere i problemi di eminente natura professionale, scientifica, culturale, oltre che tutti gli aspetti relativi agli indirizzi strategici e all'attuazione degli scopi della Associazione.

Art. 31

L'Associazione può avvalersi di volontari che per libera scelta e in modo spontaneo, gratuito e senza finalità di lucro mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le finalità dell'associazione. L'associazione istituisce un apposito registro dei volontari, li assicura

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e ne promuove la formazione sia tecnica che umana.

SCIoglimento

Art. 32

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale patrimonio ai sensi del successivo art. 33.

Art. 33

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ETS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo e previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

LIBRI SOCIALI

Art. 34

L'Associazione tiene:

- il libro dei soci;
- il libro delle Assemblee dei Soci;
- il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo

che possono essere consultati dai soci ai sensi del precedente art. 11.

CONTROVERSIE

Art. 35

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro compositore da nominarsi da parte del Presidente del tribunale di Milano.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

NORMA GENERALE

Art. 36

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio, ovviamente, alle disposizioni di legge, ed in particolare a quelle del Capo II e III del Titolo II del libro I del Codice Civile.

NORME TRANSITORIE

Art. 37

Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino a quando non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 104, comma 2, D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, restano efficaci le vecchie clausole statutarie di adesione al regime Onlus. Conseguentemente cesseranno di avere efficacia le clausole del precedente statuto rese necessarie dall'adesione al regime Onlus, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

L'uso dell'acronimo ETS di cui all'art.1 secondo comma entrerà in vigore all'atto di iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

F.to Efrem Fumagalli

F.to Margherita Mussi